

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **102/1980** (ECLI:IT:COST:1980:102)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **06/12/1979**; Decisione del **19/06/1980**

Deposito del **25/06/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16289**

Atti decisi:

N. 102

ORDINANZA 19 GIUGNO 1980

Deposito in cancelleria: 25 giugno 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 180 del 2 luglio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (Compensi spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le Operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 dal giudice istruttore del tribunale di Monza, nella procedura per la liquidazione del compenso al perito Ronchi Ettore, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 il giudice istruttore presso il tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 35, primo comma, 36, primo comma, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, secondo cui ai consulenti tecnici d'ufficio, incaricati di svolgere indagini a volte delicatissime, spetta la liquidazione di somme estremamente esigue e quindi in contrasto con l'equità e gli altri parametri costituzionali invocati, che si assume dovrebbero trovare automatica applicazione anche nei confronti di detti lavoratori autonomi benché titolari di un munus publicum;

che questa Corte, con sentenza n. 88 del 1970, ha dichiarato la non fondatezza della questione con ampia motivazione pertinente anche la censura relativa all'art. 35, primo comma, Cost., osservando che i consulenti tecnici, in quanto ausiliari del giudice, non possono essere considerati come dei puri e semplici lavoratori autonomi per le funzioni che svolgono nell'ambito del processo, talché il legislatore ha provveduto a disciplinare con una legge speciale i criteri di liquidazione dei compensi loro dovuti;

che, inoltre, la questione è stata già riproposta, sostanzialmente negli stessi termini, nei confronti di detta legge 1 dicembre 1956, n. 1426, e dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza di questa Corte n. 69 del 1979, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che non sussistono, quindi, elementi idonei a giustificare un mutamento di giurisprudenza, anche se non si può nascondere che l'ulteriore decorso del tempo ha reso inadeguate le tariffe fissate dalle norme impugnate, il che richiede un tempestivo intervento del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità politica;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, già dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970, e sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Monza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN
- ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.